


208
311



ADRIA
VITTORIA

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



N° del Registro 57
 N° del Passaporto 2913

CONNOTATI

Età anni 30
 Statura metri 1.65
 Capelli castani
 Sopracciglia
 Occhi
 Naso regolare
 Bocca
 Mentto
 Barba rada
 Segui particolari

Condizione contadino
 Nato a Breivignans
 Domicilio
 Firma del latore

N° 82

*Il Ministro per gli Affari Esteri
 prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
 e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
 Favero Antonio fu Pietro che va nel Bra-
 sile (Spirito Santo) con la moglie Brasolotto
 Maria fu Amadio e figli Gerardo Emilio,
 d'anni 3, Pietro Amadio di mesi due.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Breivignans
 il diavito agosto milleottocentounvainturo
 Pietro N. A. del Giudice di Breivignans
 è valido per un anno.*



*Per delegazione
 del Ministro per gli affari esteri
 Il Prefetto
 Guarnini*

Handwritten notes:
 Mario
 10/9/1916
 et
 P. H. H. H.

AVVERTENZE.

a) **Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria; o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) **Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:
 1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) **Gli italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) **Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord** sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti e mendicanti di mestiere, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

